

COMUNE DI PIRAINO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Scopo del regolamento

Art. 3 – Potestà regolamentare

TITOLO II: PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Art. 4 – Presupposto oggettivo dell'imposta

Art. 5 – Presupposto soggettivo dell'imposta

Art. 6 – Misura dell'imposta

Art. 7 – Esenzioni

TITOLO III: GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 8 – Deliberazioni

Art. 9 – Responsabile dell'entrata

TITOLO IV: RISCOSSIONE

Art. 10 – Versamento dell'imposta

Art. 11 – Rimborsi

Art. 12 – Compensazioni

Art. 13 – Obblighi del gestore delle strutture ricettive

Art. 14 – Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno.

TITOLO V: VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 15 – Verifiche e controlli

Art. 16 – Sanzioni per omesso o tardivo versamento

Art. 17 – Sanzioni per omessa o infedele comunicazione

Art. 18 – Contenzioso

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 – Verifiche e controlli e finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'imposta di soggiorno, introdotta dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Art. 2

Scopo del regolamento

1. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione della misura della tassa, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
2. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
3. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nell'intento di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 3

Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

TITOLO II PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Art. 4

Presupposto oggettivo dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata ai pernottamenti che avvengono nelle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di PIRAINO .

Art. 5

Presupposto soggettivo dell'imposta

1. I soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3, presenti sul territorio del Comune di PIRAINO e non sono residenti nel Comune stesso.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione di Piraino, per il turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, decoro urbano, nonché per i servizi pubblici locali.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'area aperta – campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, villaggi turistici, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), situati nel territorio comunale di Piraino.

Art. 6

Misura dell'imposta e periodo di applicazione

1. L'imposta di soggiorno si applica nel territorio comunale dal 01/06 al 30/09; è applicata ad ogni soggetto che alloggia nelle strutture ricettive per ogni giorno di pernottamento, ad esclusione delle esenzioni disciplinate al successivo articolo 7.
2. Per qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine all'applicazione del tributo, il Comune provvederà ad informare preventivamente le strutture ricettive ogni modifica attinente alla misura ed alla modalità di applicazione dello stesso.

Art. 7

Esenzioni

1. Al pagamento dell'imposta sono esentati ⁽¹⁾:
 - a) i minori entro il quattordicesimo anno di età non compiuto;⁽²⁾
 - b) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva;
 - c) gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di servizio;
 - d) i minori di 17 anni componenti di gruppi sportivi partecipanti a tornei sportivi organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
 - e) i gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
 - f) gli autisti di pullman e/o accompagnatori turistici;
 - i) il soggetto che presta attività di volontariato per emergenze dettate da calamità naturale;

¹ (1) Le casistiche proposte sono solo esemplificative, pertanto se l'amministrazione intende prevedere altre ipotesi è possibile includerle nell'elenco, purché vengano rispettati i presupposti della tassa.

² (1) Se si intende ampliare le esenzioni, la previsione potrebbe includere anche ragazzi fino a 16 anni. Tuttavia anche per tali ipotesi non vi sono limiti.

- l) le persone con disabilità o invalidità (100%) purché fornite da idonea documentazione medica;
- m) i residenti nel comune di Piraino;
- n) per i soggetti di cui alla lettera e) l'esenzione potrà essere chiesta previa attestazione del dirigente scolastico prima della data dell'evento;
- o) i soggetti che pernottano oltre 10 notti consecutive (sono esenti dall'11° pernottamento).

TITOLO III GESTIONE DELLA TASSA

Art. 8 Deliberazioni

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'imposta di soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni, mentre competente alla Giunta Comunale approvare la misura delle tariffe.
3. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 9 Responsabile dell'entrata

1. Per la gestione dell'imposta di soggiorno la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza, tenendo conto che:
 - a. il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
 - b. i funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179, del D.Lgs. n. 267/00, entro i dieci successivi all'accertamento medesimo.
3. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione del tributo, compresi i controlli fiscali, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

TITOLO IV RISCOSSIONE

Art. 10 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di PIRAINO devono versare l'imposta di soggiorno al gestore delle stesse, nella misura delle tariffe deliberate.
2. Il gestore rilascia apposita quietanza delle somme incassate a coloro che hanno pernottato nelle strutture ricettive.
3. L'imposta di soggiorno verrà poi versata al Comune dal gestore della struttura ricettiva, obbligato alla rendicontazione periodica degli incassi.
4. Il versamento al Comune di PIRAINO dovrà essere eseguito, con frequenza quindicinale, entro 7 giorni dalla fine di ciascun periodo⁽³⁾, con le seguenti modalità:
 - a. mediante versamento agli sportelli della tesoreria comunale,
 - b. mediante bonifico bancario,
 - c. mediante conto corrente postale,
 - d. mediante pagoPA,
 - e. _____

(4) _____

Art. 11 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate indebitamente può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il competente ufficio non provvederà a rimborsare le somme di importi pari od inferiore ad € _____⁽⁵⁾.

Art. 12 Compensazioni⁽⁶⁾

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. Il rimborso delle somme versate indebitamente può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Al fine di poter compensare le somme sopra individuate, occorre compilare il modello relativo alla comunicazione del periodo successivo a quello nel quale è maturato il credito per maggior versamento effettuato rispetto al dovuto.
3. In mancanza della compilazione del modello con le modalità suddette, non sarà possibile procedere alla compensazione.

Art. 13

³ () Specificare altra tempistica che può essere più rispondente alle esigenze dell'ente o comunque concordate con le associazioni di categoria in ordine alla rendicontazione degli incassi.

⁴ () Indicare altra eventuale modalità.

⁵ () Indicare l'importo al di sotto del quale non si procede al rimborso, tenendo conto quanto indicato dall'eventuale regolamento comunale per la gestione delle entrate comunali.

⁶ () Verificare la compatibilità di questo articolo con l'eventuale regolamento comunale per la gestione delle entrate comunali.

Obblighi del gestore delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate a Piraino sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare al Comune, mediante la compilazione di apposito modello, il numero di coloro che hanno alloggiato presso le proprie strutture, specificando il periodo di permanenza.
3. La trasmissione del modello sopra richiamato potrà avvenire sia a mezzo posta, posta certificata, via fax o mediante consegna a mano, entro il settimo giorno, del periodo successivo a quello a cui si riferisce il modello consegnato.
4. Nel caso di consegna via posta, fa fede la data di spedizione.

Art. 14

Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno

1. Il gestore della struttura ricettiva deve rilasciare a coloro che hanno alloggiato in queste, apposita ricevuta nominativa quietanzata in cui viene riportato l'importo incassato a titolo di imposta di soggiorno.
2. In alternativa può essere emessa regolare fattura pari all'importo dell'imposta di soggiorno applicata specificando che si tratta di "operazione fuori campo I.V.A."

TITOLO V

CONTROLLI E ACCERTAMENTI

Art. 15

Verifiche e controlli

1. I competenti uffici comunali provvedono a effettuare i controlli e le verifiche inerenti all'applicazione dell'imposta. In particolare verranno controllati i versamenti eseguiti dai gestori delle strutture ricettive, nonché la correttezza dell'ammontare riversato.
2. Le verifiche riguarderanno inoltre la bontà delle dichiarazioni pervenute sui modelli che devono essere predisposti in ottemperanza a quanto stabilito dal precedente articolo 13.
3. Per l'attività di accertamento del tributo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 162 e 163, della Legge 27 dicembre 1996, n. 296.
4. Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi.
5. Gli uffici competenti possono richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo.

Art. 16

Sanzioni per omesso o tardivo versamento

1. Le violazioni al presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, in materia di sanzioni tributarie, nonché alle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di omesso, totale o parziale versamento, del tributo, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in adesione ai criteri dettati dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. In caso di tardivo versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 2 ed al comma 3, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
5. In caso di omesso pagamento degli avvisi di accertamento nei termini di legge, si provvederà alla

riscossione coattiva.

Art. 17

Sanzioni per omessa o infedele comunicazione

1. Nell'ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi all'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00 per ogni comunicazione.
2. Ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 267/2000, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 per le violazioni ai regolamenti comunali.
3. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 18

Contenzioso

1. Le controversie inerenti all'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore subito dopo l'approvazione da parte dell'amministrazione.